

## **Relazione illustrativa**

### **Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.**

Lo schema di regolamento proposto determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli strumenti di pianificazione urbanistica, in attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), abrogando il vigente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).

L'esigenza di procedere ad una revisione dei parametri e delle definizioni contenute nel vigente regolamento 64/R/2013 ed alla conseguente approvazione di un nuovo regolamento scaturisce dalla necessità di recepire il 'Quadro delle definizioni uniformi' di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata. Tali nuove definizioni sono state approvate con l'intento di uniformare a livello statale i parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

Le definizioni uniformi di cui all'Intesa sono recepite, con le opportune specificazioni ed integrazioni, con apposita delibera di Giunta regionale; esse nel presente regolamento, oltre ad essere riprodotte nell'allegato 1, sono richiamate ed integrate con una specifica disciplina di dettaglio finalizzata a garantirne una applicazione corretta ed uniforme su tutto il territorio regionale, assicurando la coerenza con la vigente disciplina regionale. Nel regolamento sono inoltre incluse le ulteriori specificazioni tecnico applicative già vigenti a livello regionale ai sensi del regolamento 64/R/2013 ma non presenti nell'Intesa.

Il regolamento è corredato da due allegati, contenenti l'elenco completo dei parametri e delle definizioni oggetto del medesimo:

- l'allegato 1 riproduce il 'Quadro delle definizioni uniformi' dell'Intesa, con l'indicazione della disciplina di riferimento contenuta nel presente regolamento e indicazioni di raffronto con i parametri e le definizioni tecniche contenute nel regolamento 64/R/2013;
- l'allegato 2 contiene ulteriori specificazioni tecnico-applicative da utilizzarsi come riferimento negli interventi urbanistico-edilizi, già presenti nel vigente regolamento 64/R/2013 ma non richiamate dall'Intesa; anche in questo caso la tabella contiene indicazioni di raffronto con le corrispondenti voci contenute nel regolamento 64/R/2013.

Le definizioni di cui agli allegati 1 e 2 sono richiamate anche nell'articolato al fine di agevolare la consultazione delle stesse congiuntamente alla relativa disciplina. Sempre al fine di facilitare la consultazione, l'articolato rispetta la struttura del vigente regolamento 64/R/2013.

In particolare:

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, i cui contenuti devono essere recepiti nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Gli articoli 2-26 contengono le definizioni e le norme regolamentari relative ai parametri urbanistici

ed edilizi.

Gli articoli 27-41 contengono ulteriori definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e la relativa disciplina.

Gli articoli 42-63 contengono le definizioni e la disciplina relativa agli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni.

Gli articoli 64-68 contengono norme finali e transitorie.

In particolare l'articolo 64 definisce i tempi e le modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali, assegnando il termine massimo di 180 giorni stabilito nell'Intesa.

L'articolo 65 definisce i tempi e le modalità per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica consentendo l'adeguamento degli stessi in attuazione delle disposizioni della l.r. 65/2014 e disponendo che, dal momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di nuova formazione, comprese le varianti generali agli stessi, devono essere adottati nel rispetto dei parametri e delle definizioni tecniche contenute nel regolamento.

L'articolo 66 detta disposizioni transitorie per le varianti, diverse da quelle generali, agli strumenti urbanistici comunali vigenti, e per i procedimenti in itinere al momento dell'adeguamento dei medesimi strumenti.

L'art. 67 dispone l'abrogazione del regolamento 64/R/2013.

Infine l'articolo 68 dispone che l'entrata in vigore del regolamento avvenga sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul BURT.